

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

N. : 32 del 26/01/2016

Oggetto : LINEE GUIDA AI FINI DEL CALCOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI AI SENSI DEL DPR 380/01 E LR 23/2004

L'anno duemilasedici, il giorno 26 del mese di Gennaio, alle ore 15:30, con la continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

		Pres./Ass.
- GNASSI ANDREA	Sindaco	presente
- LISI GLORIA	Vice Sindaco	presente
- BIAGINI ROBERTO	Assessore	presente
- BRASINI GIAN LUCA	Assessore	presente
- IMOLA IRINA	Assessore	assente
- PULINI MASSIMO	Assessore	presente
- SADEGHOLVAAD JAMIL	Assessore	assente

Totale presenti n. 5 - Totale assenti n. 2

Presiede GNASSI ANDREA nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA CHIODARELLI.

OGGETTO: Linee guida ai fini del calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di abusi edilizi ai sensi del DPR 380/01 e LR 23/04- Approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l'attività sanzionatoria in materia di abusi edilizi così come disciplinata dal D.P.R. 380/01 (in seguito TU edilizia) e dalla L.R. 23/2004 prevede l'adozione di provvedimenti repressivi tipici che si differenziano a seconda della tipologia di abuso posto in essere;

ACCERTATO CHE in funzione deterrente, le normative sopra richiamate prevedono delle sanzioni pecuniarie ulteriori, la cui applicazione prescinde dal provvedimento repressivo finale che possono essere di seguito riassunte:

art. 31 co. 4 bis D.P.R. 380/01: *“L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al [comma 2 dell'articolo 27](#), ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima”*;

art. 10 L.R. 23/04: *“Lo Sportello unico per l'edilizia, qualora accerti l'inizio o l'esecuzione di opere, realizzate senza titolo o in difformità dallo stesso su edifici vincolati ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004, ordina la sospensione dei lavori e irroga, per l'illecito edilizio, una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro, trasmettendo il provvedimento al competente organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine dell'assunzione delle determinazioni di cui all'articolo 160 dello stesso decreto legislativo.*

Qualora le opere abusive siano state eseguite su immobili vincolati in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, lo Sportello unico per l'edilizia ordina la sospensione dei lavori e dispone, acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. ..(omissis).. Qualora le opere abusive siano state eseguite su edifici vincolati in base alla Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004, lo Sportello unico per l'edilizia, acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, provvede ai sensi dell'articolo 167 del medesimo decreto legislativo ed irroga, per l'illecito edilizio, una sanzione da 2.000 a 20.000 euro”

DATO ATTO che l'applicazione delle sanzioni di cui sopra prescinde altresì anche dagli ulteriori provvedimenti previsti dalla restante normativa di Settore tra cui, a titolo esemplificativo, quanto previsto dal D.Lgs. 42/04 (Codice dei Beni Culturali ed Architettonici) e dal Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie paesaggistiche approvato con Delibera di C.C. n. 14/2012;

RILEVATO CHE le disposizioni sopra citate prevedono l'applicazione di sanzioni pecuniarie stabilite in un importo compreso tra un minimo e un massimo edittale, con scopi meramente afflittivi e funzionali a reprimere il comportamento illecito posto in essere;

RITENUTO doversi applicare nel caso di specie, stante la natura delle sanzioni in discussione, la normativa di cui alla Legge 689/81 in forza del disposto generale statuito dall'art. 12 della menzionata legge in forza del quale le disposizioni contenute nel richiamato testo normativo si osservano, salvo che sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;

RITENUTO altresì che tali disposizioni debbano essere integrate con gli assunti della giurisprudenza amministrativa che hanno interessato l'intera materia della vigilanza urbanistico edilizia;

CONSIDERATO necessario, al fine di garantire i principi costituzionali che governano l'attività amministrativa di cui all'art. 97 Costituzione, individuare i criteri per la concreta determinazione dell'ammontare delle sanzioni edilizie pecuniarie al fine di operare una coerente graduazione delle stesse rapportata alla gravità dell'abuso definendo, al riguardo, le singole fattispecie di riferimento;

PRESO ATTO delle linee guida redatte dallo Sportello Unico per l'Edilizia che riassumono in parte i principi generali fissati dalla L. 689/81 e gli assunti della giurisprudenza amministrativa in tema di attività di vigilanza urbanistico-edilizia;

RILEVATO che le determinazioni sopra descritte associate a modalità operative generali ed astratte consentono di porre in essere misure decentrate di attuazione del Piano Anticorruzione Comunale;

RITENUTO che tra i principi affermati dalla LR 23/2004 vi è la destinazione dei proventi delle sanzioni per abusi edilizi alla demolizione delle opere abusive, al finanziamento di programmi locali per la riqualificazione urbana dei nuclei abitativi interessati dall'abusivismo, all'incentivazione dell'attività di controllo attraverso progetti finalizzati che coinvolgono il personale dipendente allo sviluppo degli strumenti tecnologici e conoscitivi per la prevenzione degli abusi;

DATO ATTO che la proposta di cui trattasi comporta riflessi indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi espresso in data 22/01/2016 dal Dirigente del Settore Sportello Unico per l'Edilizia Arch Remo Valdiserri ai sensi dell'art. 49 comma1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di cui trattasi espresso in data 26.01.2016 dal responsabile della Direzione Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, come modificato dal D.L. 10 Ottobre 2012 n. 174 convertito dalla legge 07 Dicembre 2012 n. 213;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del "Regolamento sui controlli interni", adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

VISTI i riferimenti al quadro normativo in atto di cui:

al T.U. Edilizia D.P.R. 6/06/2001 n. 380 e s.m.i.
alla Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 23/2004;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare, per le ragioni di cui sopra, le linee guida ai fini del calcolo delle sanzioni

amministrative pecuniarie previste in materia di abusi edilizi facenti parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, demandando agli Uffici la concreta applicazione delle stesse nonché la loro successiva modifica al fine di adeguarle all'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia;

2) di dare atto che la proposta di cui trattasi comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

3) di dare atto che:

- è stato acquisito il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del "Regolamento sui controlli interni", adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

- è stato acquisito parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi espresso dal Dirigente Settore Sportello Unico per l'Edilizia Arch. Remo Valdiserri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

- è stato acquisito parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di cui trattasi espresso dal responsabile della Direzione Risorse Finanziarie Dott. Luigi Botteghi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, come modificato dal D.L. 10 Ottobre 2012 n. 174 convertito dalla legge 07 Dicembre 2012 n. 213;

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Sportello Unico per l'Edilizia, Arch. Remo Valdiserri.

Deliberazione di G.C. n. 32 del 26/01/2016

SINDACO

F.to GNASSI ANDREA

SEGRETARIO GENERALE

F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni dal 29.01.2016.

Rimini li 29.01.2016

SEGRETARIO GENERALE
Laura Chiodarelli